

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di ricerca

Per ragioni di semplificazione i termini personali vengono utilizzati al maschile, sottintendendo che sono interpretabili per i due generi.

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), così autorizzato dal Consiglio di Stato, mette a concorso le borse di ricerca per il 2022/24 (1. gennaio 2022 - 31 dicembre 2023 e, per i docenti, 1. settembre 2022 - 31 agosto 2024). Le borse di ricerca sono destinate a studiosi che preparano ricerche su temi che rientrano negli scopi previsti dall'*Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche* del 4 giugno 2010.

Le attribuzioni sono suddivise in due categorie per un totale massimo di 8 assegnazioni.

CATEGORIA A: borse di ricerca per esordienti

4 borse sono riservate a studiosi intenzionati ad avviare o a sviluppare un'attività di ricerca, in grado di dimostrare capacità di svolgere convenientemente l'intero percorso.

CATEGORIA B: borse di ricerca per avanzati

4 borse sono riservate a studiosi che hanno già conseguito risultati riconosciuti nel campo della ricerca.

Norme di concorso

1. Settori di ricerca

Sono tenute in considerazione ricerche d'interesse per la cultura del Ticino volte a rafforzare la memoria storica, la visibilità e l'identità culturale del territorio, che rientrano negli scopi previsti dall'*Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche* a proposito della promozione della lingua e cultura italiana e che valorizzano i patrimoni culturali della Svizzera italiana, in particolare i fondi custoditi presso l'Archivio di Stato, le Biblioteche cantonali, il Centro di dialettologia e di etnografia e la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, presso le cui sedi è disponibile l'elenco dei fondi interessati.

2. Requisiti

2.1. Sono considerati fattori fondamentali di ammissibilità:

- a) domicilio nel Cantone Ticino da almeno 5 anni oppure
- b) domicilio trasferito per ragioni di studio o di lavoro fuori Cantone per un massimo di 10 anni, purché preceduto da un domicilio continuato nel Cantone di almeno 5 anni;
- c) età minima di 23 anni.

2.2. È necessario il possesso di un titolo universitario: master per la categoria A e master o dottorato per la categoria B.

2.3. Non possono venire considerati ammissibili progetti di candidati:

- a) che svolgono un'attività universitaria in qualità di assistente, ricercatore o professore che beneficia di un contributo remunerativo alla ricerca all'interno della struttura di questi istituti;
- b) a cui è stata assegnata una borsa cantonale per la stessa categoria dopo il 31 agosto 2011;
- c) che svolgerebbero il progetto insieme ad un altro ricercatore o in gruppo;
- d) che sono al beneficio della pensione.

3. Domande di partecipazione

3.1. Norme generali

- a) le domande e i documenti relativi vanno presentati:

in tre copie cartacee e in formato elettronico al seguente indirizzo:

Divisione della cultura e degli studi universitari
viale S. Franscini 30a - 6501 Bellinzona
decs-dc@ti.ch

- b) la scadenza del concorso è fissata venerdì 1. ottobre 2021 alle ore 18.00 (fa stato il timbro postale e l'orario di invio elettronico);
- c) le domande tardive o incomplete non saranno prese in considerazione;
- d) le domande devono essere redatte sui moduli di partecipazione da scaricare dal sito della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) www.ti.ch/dcsu.

3.2. Documentazione necessaria per la candidatura

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

Per tutte le candidature

- a) lettera di presentazione e motivazione della ricerca;
- b) modulo di partecipazione;
- c) curriculum vitae completo;
- d) progetto di ricerca e piano particolareggiato del lavoro secondo lo schema esposto al punto 3 nel documento "Indicazioni complementari al bando di concorso per borse di ricerca 2022/24", scaricabile dal sito <https://www4.ti.ch/decs/dcsu/usc/promozione-culturale/borse-di-ricerca/>.

Documenti specifici per candidati della Categoria A

- e) fotocopia dei titoli di studio;
- f) copia di eventuali ricerche precedentemente realizzate (lavoro di diploma, tesi di laurea, ecc.);
- g) attestato rilasciato da un docente universitario o da un esperto riconosciuto (*tutor*) che garantisca l'idoneità del candidato e l'interesse del progetto impegnandosi a seguirne la realizzazione. Il *tutor* è tenuto a mantenere il contatto con la DCSU e si impegnerà inoltre ad accompagnare con una lettera di approvazione i rapporti semestrali intermedi e a formulare, a lavoro ultimato, un rapporto conclusivo all'attenzione della Commissione di valutazione delle borse (Commissione).

Documenti specifici per candidati della Categoria B

- h) elenco completo delle pubblicazioni scientifiche accompagnato da un esemplare di quella maggiormente significativa.

4. Esame delle domande, competenze decisionali e vie di ricorso

Le domande sono esaminate e preavvisate dalla Commissione con l'apporto di esperti supplementari a seconda dei settori inerenti ai progetti. La decisione di attribuzione spetta al Consiglio di Stato. Trattandosi di una procedura di concorso al merito, le decisioni non sono soggette a ricorso o a richieste di riesame. Sarà possibile designare candidature subentranti in caso di rinuncia e assegnare un numero di borse inferiore al previsto in caso di carenza di progetti considerati meritevoli.

Le candidature saranno messe in concorrenza solo all'interno di ogni categoria (A oppure B).

5. Obblighi dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti a:

- a) sottoscrivere l'impegno di rispettare le condizioni del concorso;
- b) segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti passibili di pregiudicare l'esecuzione della

ricerca nei termini previsti dal bando. I concorrenti potranno venire convocati per un colloquio di chiarimento in merito;

- c) presentare semestralmente alla Commissione, tramite la DCSU, un rapporto sull'avanzamento della ricerca, secondo le modalità previste per la specifica categoria; potrà inoltre essere richiesta a metà periodo la valutazione dello stato dei lavori;
- d) consegnare alla DCSU, al più tardi 4 mesi dopo la scadenza del periodo di ricerca, tre esemplari cartacei del lavoro e una copia in formato elettronico. Per i progetti della Categoria A, il lavoro deve essere accompagnato dal rapporto conclusivo del *tutor*. Dopo l'approvazione del lavoro finale da parte della Commissione, il DECS metterà questi lavori a disposizione di biblioteche o di istituti culturali cantonali, dove potranno essere consultati dalle persone interessate;
- e) è possibile richiedere di mantenere confidenziale il lavoro finale e bloccarne la consultazione quando è prevista una pubblicazione editoriale. Il blocco ha una durata massima di 3 anni a partire dalla consegna ed è prorogabile su richiesta motivata e inoltrata prima della scadenza;
- f) in caso di particolare interesse da parte del DECS, il lavoro finale potrebbe essere presentato pubblicamente e il ricercatore è tenuto ad essere disponibile per tale evento.

6. Importi corrisposti e condizioni d'impiego

6.1. Categoria A

- a) Per i beneficiari delle borse della Categoria A, l'importo della borsa è fissato a fr. 85'000.-. Questo importo viene corrisposto per una ricerca che richieda un impegno a tempo pieno per due anni. Ai borsisti, previa autorizzazione della DCSU, è concessa la possibilità di assumere un'occupazione accessoria a condizione che questa non oltrepassi il 30% del tempo d'impiego annuale. In casi eccezionali, per svolgere altre attività durante il periodo di ricerca, se queste comportano un onere lavorativo superiore al 30% d'impiego annuale e/o se comportano prevedibili ritardi, il borsista deve richiedere l'autorizzazione alla DCSU.
- b) Può essere riconosciuto un importo fino ad un massimo di fr. 2'500.- quale rimborso di spese documentate al termine della ricerca (per le trasferte si riconoscono solo quelle fuori Cantone).

6.2. Categoria B

- a) Per i beneficiari di borse della Categoria B, l'importo della borsa è fissato a fr. 115'000.- corrisposti per una ricerca che richieda un impegno a tempo parziale (40-50%) per due anni o con onere lavorativo raddoppiato (80-100%) per un anno.
- b) Nei casi in cui l'ottenimento della borsa comporti la necessità di un congedo o sgravio temporaneo da un'attività lavorativa (ad esempio dalla docenza), la percentuale di tempo da dedicare alla borsa verrà calcolata secondo le condizioni salariali di tale attività.
- c) Può essere riconosciuto un importo massimo di fr. 2'500.- quale rimborso di spese documentate al termine della ricerca (per le trasferte si riconoscono solo quelle fuori Cantone).

7. Versamento degli assegni e degli oneri sociali

- a) Gli assegni di ricerca sono di regola versati in rate trimestrali anticipate, con deduzione di un importo del 50% dall'ultima rata. Questa deduzione sarà versata alla consegna e approvazione del lavoro completo.
- b) Verranno dedotti i contributi AVS/AI/IPG/AD/LAINF/CP a carico del dipendente e verranno corrisposti in modalità adeguata gli oneri sociali a carico del datore di lavoro.

8. Sanzioni

In caso di attestazioni inveritiere, inadempienze gravi o comprovato plagio scientifico, il Cantone

si riserva di interrompere l'erogazione della borsa e, a seconda della gravità del caso, di esigere il rimborso delle rate già versate.

9. Recapiti per informazioni e corrispondenza

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Divisione della cultura e degli studi universitari
viale S. Franscini 30a
6501 Bellinzona

tel. 091 8141300
e-mail decs-dc@ti.ch